

DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2017
301/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA ELETTRONICI DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 5 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'art.45;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale" (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)" (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, recante "Revisione e adeguamento della regolazione tariffaria del servizio di misura sulle reti di distribuzione del gas naturale e delle direttive di messa in servizio di gruppi di misura gas, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08" (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, recante “Modifiche e integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter gas*” (di seguito, deliberazione 631/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 542/2012/S/gas, recante “Avvio di ventitre procedimenti sanzionatori nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas per l’accertamento di violazioni dell’obbligo di installazione di gruppi di misura caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione” (di seguito: deliberazione 542/2012/S/gas).

FATTO:

1. Ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, nel mese di luglio 2012, è stata effettuata la raccolta dei dati delle imprese distributrici, relativa, tra l’altro, alla tipologia dei gruppi di misura del gas naturale installati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione in cui operano (raccolta dati “Telegestione gas”).
2. Dall’esame dei dati trasmessi dalle imprese distributrici di gas naturale, è emerso che alcune di esse, tra cui Favellato Reti S.r.l. (di seguito: Favellato Reti o società), non hanno rispettato, con una percentuale di inadempienza superiore al 50%, l’obbligo previsto dall’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08, di mettere in servizio, entro il 29 febbraio 2012, per la totalità dei punti di riconsegna con classe di misuratore maggiore di G40, gruppi di misura elettronici conformi ai requisiti stabiliti dalla medesima deliberazione.
3. Pertanto, con deliberazione 542/2012/S/gas, l’Autorità ha avviato, nei confronti di tali imprese distributrici, tra cui Favellato Reti, un procedimento per l’accertamento della violazione dell’articolo 10 della deliberazione ARG/gas 155/08 e per l’adozione di eventuali provvedimenti prescrittivi. In particolare, a Favellato Reti, è stata contestata l’inadempienza all’obbligo in esame per una percentuale pari al 50%, ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale.
4. Nel corso dell’istruttoria, la società ha depositato una memoria con allegata documentazione (acquisita con prot. Autorità 9662 - 11 marzo 2013) e, a seguito di richiesta del responsabile del procedimento (prot. 33375 - 15 ottobre 2013), una nota con allegata documentazione (acquisita con prot. Autorità 34259 - 24 ottobre 2013).
5. Con nota 2 febbraio 2016 (prot. Autorità 2978 – 2 febbraio 2016), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. Favellato Reti S.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese a far data dal 1 novembre 2016, a seguito di fusione per incorporazione nella società Nedgia S.p.a..

VALUTAZIONE GIURIDICA:

7. Ai sensi dell'articolo 13, della direttiva 2006/32/CE, ora ribadito dall'articolo 9 della direttiva 2012/27/UE, gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di servizi energetici (energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento, acqua calda) ricevano, a prezzi concorrenziali, contatori individuali che riflettano, con precisione, il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso.
8. A tal fine l'Autorità ha adottato, con deliberazione ARG/gas 155/08, "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".
9. L'articolo 10, comma 1, della deliberazione ARG/gas 155/08, prevede che il soggetto responsabile del servizio di misura – ai sensi dell'articolo 52 della RTDG "*il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è (...) con riferimento ai punti di riconsegna, l'impresa distributrice per i clienti finali che prelevano gas da tali punti*" – metta in servizio, nei punti di riconsegna della rete di distribuzione del gas naturale in cui opera, gruppi di misura conformi a determinati requisiti, secondo il programma temporale ivi stabilito. In particolare, con riferimento ai punti di riconsegna con gruppo di misura di classe maggiore di G40, il predetto obbligo avrebbe dovuto essere adempiuto, per la totalità dei punti, entro il 29 febbraio 2012.
10. La deliberazione ARG/gas 155/08 è stata superata dalla deliberazione 631/2013/R/gas, contenente modifiche ed integrazioni agli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* gas ovvero dei gruppi di misura del gas caratterizzati da requisiti funzionali minimi. Peraltro, l'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione 631/2013/R/gas, ha lasciato immutato l'obbligo di mettere in servizio, presso la totalità dei punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, gruppi di misura conformi a determinati requisiti funzionali minimi.
11. Il combinato disposto dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08 e dell'articolo 52 della RTDG pone, altresì, in capo alle imprese distributrici, l'obbligo di comunicare, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Autorità, il numero totale di punti di riconsegna esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il numero totale di punti di riconsegna dotati di gruppi di misura messi in servizio ai sensi della citata deliberazione. Il secondo comma dell'articolo 11 prevede, transitoriamente, per l'anno 2012, che tali comunicazioni siano fatte entro il 31 luglio 2012.
12. In relazione al grado di assolvimento dell'obbligo di installazione di gruppi di misura conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, l'articolo 49 della RTDG, rubricato "Perequazione dei costi relativi al servizio di misura", stabilisce:
 - i. in caso di inadempienza inferiore al 50%, l'applicazione di una penale incidente sulla determinazione dell'ammontare di perequazione;

- ii. in caso di inottemperanza superiore al 50%, l'avvio di un procedimento sanzionatorio per l'inadempienza eccedente la quota oggetto di penale .
- 13. Nel mese di luglio 2012 è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 155/08, la raccolta dati "Telegestione gas", in occasione della quale le imprese distributrici di gas naturale hanno comunicato, tra l'altro, per i gruppi di misura di classe maggiore di G40, il numero di quelli tradizionali non conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, nonché di quelli conformi, messi in servizio al 29 febbraio 2012.
- 14. Nell'ambito della predetta raccolta, Favellato Reti ha comunicato che, su 13 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, al 29 febbraio 2012 non era stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti funzionali minimi previsti dalla deliberazione ARG/gas 155/08; la percentuale di inadempienza della società risultava, pertanto, pari al 50%, oltre il 50% che dà luogo all'applicazione della sola penale.

Argomentazioni della società

- 15. Nella memoria, la società chiede l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine, l'irrogazione della sanzione nella misura minima per le seguenti ragioni.
- 16. Il mancato rispetto dell'obbligo in esame sarebbe da imputare a cause contingenti, segnatamente l'acquisizione della proprietà di Favellato Reti da parte di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., quale socio unico (società controllante) in data 22 dicembre 2011, a ridosso della scadenza fissata dalla regolazione per la messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40. A dimostrazione dell'attitudine della società al rispetto della regolazione, Favellato Reti deduce che:
 - a) i nuovi organi societari avrebbero immediatamente posto in essere tutte le iniziative necessarie per ottemperare al predetto obbligo: i primi gruppi di misura elettronici, di classe maggiore di G40, sarebbero stati messi in servizio prima dell'avvio del presente procedimento e i residui entro il 1 febbraio 2013;
 - b) la nuova società controllante Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., inoltre, avrebbe sempre tenuto un comportamento virtuoso in materia di messa in servizio di gruppi di misura elettronici, avendo provveduto a mettere in servizio, presso i punti di riconsegna esistenti sulla propria rete di distribuzione, i gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 entro il 30 giugno 2011 anziché il 29 febbraio 2012 nonché, prima della scadenza del 31 dicembre 2013, le rispettive percentuali di gruppi di misura elettronici di classe uguale a G40, G25 e G16.
- 17. Favellato Reti espone, altresì, che:
 - i) i punti di riconsegna dotati di gruppi di misura di classe superiore a G40 non conformi ai requisiti di cui alla deliberazione ARG/gas 155/08, alla data del 29 febbraio 2012, sarebbero un numero modesto (13) e si

- riferirebbero ad un ambito territoriale circoscritto, limitato a parte delle province di Benevento, Isernia e Foggia;
- ii) le attività volte alla messa in servizio di gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 sarebbero iniziate prima dell'avvio del presente procedimento;
 - iii) la condotta contestata non avrebbe cagionato pregiudizi agli utenti, né al mercato;
 - iv) la società non avrebbe conseguito indebiti vantaggi economici;
 - v) dovrebbero trovare applicazione le circostanze attenuanti di cui agli articoli 27, commi 1 e 2 e 29, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/com.

Valutazione delle argomentazioni della società

- 18. Le predette argomentazioni non sono idonee a far venire meno l'illecito contestato. L'acquisto, da parte di Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., della totalità delle quote di Favellato Reti (prima appartenenti a due diverse società) in prossimità della scadenza fissata dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per la messa in servizio dei gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40, non può costituire circostanza idonea a scriminare la condotta di Favellato Reti.
- 19. Anzitutto, quest'ultima avrebbe dovuto intraprendere, per tempo, tutte le iniziative necessarie ad ottemperare alla regolazione. Secondariamente, ogni società risponde delle decisioni liberamente assunte nella propria sfera di autonomia imprenditoriale e delle connesse conseguenze.
- 20. Le altre circostanze, dedotte da Favellato Reti, ineriscono la quantificazione della sanzione e sono, pertanto, esaminate nel successivo paragrafo.
- 21. La società, con nota del 24 ottobre 2013 (prot. Autorità 34259), ha dimostrato che, per la totalità dei punti di riconsegna dotati di misuratore di classe superiore a G40 esistenti sulla propria rete di distribuzione del gas naturale, la messa in servizio di gruppi di misura, in conformità alla deliberazione ARG/gas 155/08, è stata completata a febbraio 2013; non sussiste, pertanto, l'esigenza di adottare il provvedimento prescrittivo di cui al punto 1, lett. b), della deliberazione di avvio del procedimento.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

- 22. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- 23. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Favellato Reti non ha rispettato

disposizioni volte a diffondere la telelettura e la telegestione nella distribuzione del gas naturale, a garanzia di una migliore qualità della misurazione e del servizio. I misuratori elettronici, infatti, permettono la definizione tempestiva di bilanci commerciali giornalieri attendibili per ciascun utente della rete di trasporto (*grossista/shipper*), così da promuovere la concorrenza a vantaggio degli operatori più efficienti; sono il presupposto per l'emissione di fatture basate su consumi effettivi (anziché stimati); permettono, ai clienti finali, di conoscere immediatamente i propri consumi reali e dunque di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo; consentono, altresì, di migliorare e velocizzare i servizi commerciali resi in occasione di subentri e volture e di rendere più veloce il passaggio da un fornitore di gas ad un altro. Ciò rende evidente il danno agli utenti e ai clienti finali allacciati alla rete servita dall'esercente, i quali non hanno potuto godere, secondo la tempistica prevista dalla regolazione dell'Autorità, dei benefici apportati dall'innovazione tecnologica degli *smart meter* conformi ai minimi requisiti funzionali richiesti.

24. La violazione non ha determinato, a favore della società, indebiti vantaggi economici ulteriori rispetto a quelli finanziari connaturati alla tardività di un qualsivoglia investimento.
25. Assume rilievo la circostanza che, al 29 febbraio 2012, sui 13 punti di riconsegna con gruppo di misura di classe superiore a G40, non fosse stato messo in servizio alcun gruppo di misura conforme ai requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, con ciò realizzandosi la massima percentuale di inadempienza (pari a un 50% ulteriore rispetto alla quota del 50% oggetto di sola penale).
26. In senso favorevole all'esercente, sia pure con minor rilievo, va considerato il numero non elevato di clienti finali coinvolti nella violazione.
27. Per quanto riguarda la durata della condotta contestata, assume rilievo la circostanza che al 1 febbraio 2013 Favellato Reti risulti aver completato la messa in servizio - iniziata prima dell'avvio del presente procedimento - dei gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08, per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40 sulla propria rete di distribuzione.
28. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante. La circostanza che Favellato Reti abbia provveduto a mettere in servizio, entro il 1 febbraio 2013, gruppi di misura con requisiti conformi alla deliberazione ARG/gas 155/08 per tutti i punti di riconsegna dotati di misuratori di classe maggiore di G40, con cessazione della violazione, è stata già valorizzata sotto il profilo della gravità e, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della deliberazione 243/2012/E/com, uno stesso fatto può essere valutato una sola volta.
29. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Favellato Reti non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Non ricorrono le

circostanze attenuanti di cui al comma 2, dell'articolo 27 della deliberazione 243/2012/E/com. Non vi è, infatti, stata una denuncia spontanea all'Autorità, da parte di Favellato Reti, circa la violazione contestata né è stata posta in essere una cooperazione efficace all'attività istruttoria, tale essendo solo quella che consente, per esempio, l'acquisizione al procedimento di fatti altrimenti non noti. Né vi è stata una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati. Non può assurgere a circostanza attenuante neanche l'anticipata messa in servizio, da parte della controllante Gas Natural Distribuzione Italia S.p.a., nei punti di riconsegna esistenti sulla propria rete di distribuzione, dei gruppi di misura elettronici di classe maggiore di G40 e di quelli classe uguale a G40, G25 e G16 con scadenza al 31 dicembre 2013, trattandosi di fatto inerente un soggetto diverso dall'agente.

30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante realizzato nell'anno 2011 da Favellato Reti è pari a euro 280.000,00 (duecentottantamila/00).
31. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 6.200 (seimiladuecento/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Favellato Reti Reti S.r.l., dell'articolo 10, comma 1, lett. a), della deliberazione ARG/gas 155/08;
2. di irrogare, per le ragioni di cui in motivazione, a Nedgia S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 6.200 (seimiladuecento/00);
3. di ordinare, a Nedgia S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Nedgia S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento

attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;

6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Nedgia S.p.a., via Sardegna – Zona industriale S.N.C., 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) e all'indirizzo pec nedgia@pec.nedgia.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni